



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 28 maggio 2026, composta dai Magistrati:

Maria Rachele Anita	ARONICA	- Presidente
Gioacchino	ALESSANDRO	- Consigliere
Emanuele	TRINGALI	- Consigliere
Pietro Ivan	MARAVIGNA	- Consigliere
Tatiana	CALVITTO	- Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	- Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	- Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	- Referendario
Francesca	LEOTTA	- Referendario - relatore
Mara	ROMANO	- Referendario

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*, e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

VISTA la richiesta di parere prot. n. 2797 del 3 marzo 2026, trasmessa dal Sindaco del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), prot. Cdc n. 1697 del 3/03/2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 54 del 12 maggio 2026, con la quale è stata convocata l'Adunanza per l'odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, Referendario Francesca Leotta,
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Con nota prot. n. 2797 del 3 marzo 2026 (prot. Cdc n. 1697 del 3/03/2026), il Sindaco del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) ha richiesto a questa Sezione un parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto le spese per il trattamento accessorio del personale e la relativa costituzione del Fondo risorse decentrate, con particolare riguardo:

“ - alle corrette modalità operative da seguire nel caso di assenza o insufficienza di risorse decentrate stanziato nel bilancio di previsione relativo a un esercizio pregresso e, totale mancanza di quote vincolate nel rendiconto relativo al medesimo esercizio, già approvato”;

“ - ai riflessi di un eventuale stanziamento nel bilancio di previsione finanziario - esercizio corrente, ove possibile nel rispetto della vigente contabilità pubblica, di somme destinate a finanziare fondi relativi ad annualità pregresse”.

Considerato in

DIRITTO

1. L'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, in base al quale le Regioni, nonché - *“di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito”* - i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere *“pareri in materia di contabilità pubblica”*.

La portata applicativa della disposizione, la cui formulazione è molto stringata, ha richiesto l'elaborazione di *“Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva”*, contenuti nell'atto di indirizzo deliberato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, per poi essere ulteriormente specificata, in via nomofilattica, sia dalla Sezione delle Autonomie (ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), sia dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), che hanno - anzitutto - individuato i presupposti di ammissibilità della richiesta di parere sotto un profilo «soggettivo» ed «oggettivo», la cui mancanza osta ad una pronuncia nel merito.

1.1. Il requisito «soggettivo» riguarda sia la legittimazione dell'ente a presentare l'istanza di parere (profilo soggettivo esterno), sia la competenza dell'organo che può effettuare la richiesta (profilo soggettivo interno).

Dapprima, la Sezione delle Autonomie ha limitato l'accesso alla funzione consultiva agli enti espressamente indicati dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, *“stante la natura speciale che”* la disposizione *“assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte”*, precisando inoltre che le richieste devono provenire dagli *“organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale), anche al fine di evitare il rischio della disorganica proliferazione di richieste provenienti dallo stesso ente”* (atto di indirizzo deliberato nell'adunanza del 27 aprile 2004; sul punto, *ex multis*, del. n. 13/SEZAUT/2007 del 17 dicembre 2007; del. n. 4/SEZAUT/2014/QMIG del 20 febbraio 2014).

Più di recente la Sezione delle Autonomie, ampliando il requisito dell'ammissibilità soggettiva «esterna», ha riconosciuto la legittimazione delle Unioni di Comuni a proporre una richiesta di parere (del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG del 7 gennaio 2021), nonché, con riguardo al profilo soggettivo «interno», ha affermato la

competenza dell'organo supplente del rappresentante legale dell'ente a presentare un'istanza consultiva, atteso che *“la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare”*, purché nella richiesta di parere siano *“indicate espressamente le circostanze (...) che legittimano l'esercizio delle funzioni vicarie”* (del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG dell'1 giugno 2020).

1.2. Il requisito «oggettivo» di ammissibilità dell'istanza di parere è stato definito, dalla Sezione delle Autonomie, come *“molto complesso”*, presupponendo *“una serie di circostanziate valutazioni”*: anzitutto è stata esclusa *“la funzione consultiva (...) in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della procura regionale”*; inoltre, *“anche al fine di scongiurare non opportune commistioni fra la funzione di controllo delle Sezioni regionali e i compiti di amministrazione attiva di Regioni ed enti locali”*, si è ritenuto opportuno concentrare la suddetta funzione consultiva principalmente su: *“atti generali; atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare”* (atto di indirizzo deliberato nell'adunanza del 27 aprile 2004).

In successive pronunce, la Sezione delle Autonomie ha delineato la nozione di *“contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva”*, propendendo per un'interpretazione *“riferita ad attività contabili in senso stretto”*, in un *“ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese e alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase «discendente» distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”*. In sostanza, la funzione consultiva *“non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque*

riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, perché altrimenti “le Sezioni regionali di controllo (...) diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali” e “la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (del. n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006).

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno integrato la suddetta definizione, includendo i *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*. In questo modo *“talune materie (quali quella concernente il personale, l’attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.)”, che di per sé sarebbero “estrane, nel loro nucleo originario, alla «contabilità pubblica»”, sono state ritenute a quest’ultima riconducibili “in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci”, costituendo “inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario”, secondo “una visione dinamica” del concetto di contabilità pubblica “che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri” (del. n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010; sul punto, da ultimo, cfr. Sezione delle Autonomie, del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG del 7 marzo 2022, del. n. 9/SEZAUT/2022/QMIG del 4 luglio 2022, del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG del 26 luglio 2022).*

Inoltre, la Sezione delle Autonomie ha precisato che *“La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia di «contabilità pubblica»”, in quanto trattasi “di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”, ed ha ribadito che “l’ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad*

evitare che, di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali" (del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG del 19 febbraio 2014; sul punto, altresì, del. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG del 16 ottobre 2019; del. n. 2/SEZAUT/2023/QMIG del 9 marzo 2023).

Analogamente, sempre *"al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti"*, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno dichiarato inammissibili *"i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi"*, come nel caso di richieste di parere riguardanti clausole dei contratti collettivi, per l'applicazione e l'interpretazione delle quali è prevista una *"compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'art. 46 prevede che l'ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza «ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi». Il successivo art. 49 introduce, poi, un'apposita procedura, l'accordo di interpretazione autentica, per la definizione consensuale del significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l'accordo"* (del. n. 50/CONTR/2010 del 30 settembre 2010).

Inoltre, la Sezione delle Autonomie ha sottolineato *"un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti"*, precisando comunque che *"L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica (...) un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescindendo del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezza il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto. (...) Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali"* (del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020).

1.3. Al suddetto quadro normativo e nomofilattico è stata, da ultimo, affiancata la funzione prevista dall'art. 2 (*Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica*), L. 7 gennaio 2026, n. 1, in base al quale *"La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di*

contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi”.

Questa Sezione si è già pronunciata sul perimetro applicativo della disposizione richiamata in relazione alla funzione consultiva disciplinata dall’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003: con le deliberazioni n. 12/2026/PAR del 20 febbraio 2026, n. 54/2026/PAR del 30 marzo 2026 e n. 79/2026/PAR del 13 maggio 2026, infatti, è stato affermato che l’attività consultiva prevista dall’art. 2, L. n. 1/2026 riveste carattere di specialità rispetto a quella disciplinata dall’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, ritenendo quindi tutt’ora sussistente una competenza generale della Corte dei conti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, formulati su questioni generali ed astratte ed assoggettati al regime di ammissibilità definito dai consolidati orientamenti del giudice contabile in materia di funzione consultiva, sopra richiamati, attesa “*la natura speciale della disciplina introdotta dall’art. 2 della legge n. 1/2026 nell’ambito dei contratti connessi al PNRR e al PNC*” (sulla natura speciale della disciplina introdotta dalla L. n. 1/2026, v., altresì, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 42/2026/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, nn. 87, 114, 115 e 139/2026/PAR).

Di recente è intervenuta la delibera delle Sezioni riunite n.14/SSRRRC/QMIG/2026, in cui si afferma “*Conclusivamente deve, quindi, ritenersi che la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all’attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri “su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete”.*

2. In base al dettato normativo ed agli orientamenti sopra ricordati, il Collegio procede, anzitutto, alla verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere in epigrafe, che è propedeutica ad un successivo esame del merito.

2.1. L'istanza è ammissibile sotto il profilo soggettivo esterno ed interno, in quanto proposta dal Comune di Sant'Alessio Siculo e sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, 267 e successive modifiche, e della L.R. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche.

2.2. Sotto il profilo oggettivo, è necessario verificare se i quesiti vertono su una questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica, come richiesto dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, e se presentano i requisiti individuati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, sopra richiamata.

Invero, la formulazione di entrambi i quesiti sembrerebbe richiedere a questa Sezione indicazioni di carattere gestionale, facendosi riferimento, al primo punto, alle *"corrette modalità operative da seguire"* in caso di *"assenza o insufficienza di risorse decentrate stanziare nel bilancio di previsione relativo a un esercizio pregresso e, totale mancanza di quote vincolate nel rendiconto relativo al medesimo esercizio, già approvato"*, e, al secondo punto, ai *"riflessi"* della previsione nel bilancio dell'esercizio corrente *"di somme destinate a finanziare fondi relativi ad annualità pregresse"*, per inciso *"ove possibile nel rispetto della vigente contabilità pubblica"*.

Tuttavia, le richieste del Comune di Sant'Alessio Siculo riguardano un argomento di interesse per le autonomie locali, riconducibile alla materia della contabilità pubblica perché concernente il trattamento contabile di poste di spesa relative al trattamento accessorio del personale, e sono pertanto ammissibili sotto il profilo oggettivo.

Ad ogni modo, resta fermo che la Sezione di controllo può pronunciarsi soltanto sugli aspetti di carattere generale delle questioni sottoposte, non potendo fornire indicazioni specifiche che potrebbero interferire indebitamente con le scelte amministrativo-gestionali del Comune, le quali, viceversa, devono essere discrezionalmente calibrate sulla situazione effettiva dell'Ente. Come più volte rilevato, infatti, *"l'applicazione dei principi e delle disposizioni contabili dell'ordinamento,*

interpretate con l'ausilio della sezione di controllo della Corte dei conti e della prassi, appartiene alla riserva di amministrazione dell'Ente, ambito sottratto alla magistratura contabile, pena una indebita cogestione nelle scelte dell'Ente" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 211/2025/PAR dell'1 agosto 2025).

3. Passando all'esame del merito di entrambi i quesiti, preliminarmente è necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.

3.1. L'art. 40 (*Contratti collettivi nazionali e integrativi*), D. Lgs. n. 165/2001, dispone, al comma 3-bis (inserito dall'art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), nn. da 1) a 3), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5" (in base al quale le PP.AA. "non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"), nonché "dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione", al fine di assicurare "adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione".*

Il successivo comma 3-quinquies del citato art. 40 (inserito dall'art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e poi sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) precisa che *"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. (...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso*

nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili (...) agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

Qualora siano superati i suddetti vincoli finanziari, lo stesso comma 3-quinquies prevede il recupero delle somme indebitamente erogate.

3.2. L'art. 45 (*Trattamento economico*), D. Lgs. n. 165/2001, delinea una riserva di competenza del contratto collettivo in materia di retribuzione, in quanto dispone che *“Il trattamento economico fondamentale ed accessorio (...) è definito dai contratti collettivi”* (comma 1), fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3-ter, e dall'art. 47-bis, comma 1 (sull'erogazione in via provvisoria degli incrementi del trattamento stipendiale in pendenza del rinnovo dei contratti collettivi), imponendo alle PP.AA. di garantire *“ai propri dipendenti (...) parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”* (comma 2).

Inoltre, si prevede che *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”* (comma 3), ed altresì che, *“Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate,*

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro” (art. 45, comma 3-bis).

Infine, la responsabilità *“dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori”* è conferita ai dirigenti (art. 45, comma 4).

3.3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale non dirigenziale degli enti locali è definito dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali.

In particolare, il trattamento accessorio è finanziato mediante il *“Fondo risorse decentrate”* (in precedenza denominato *“Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”*), come previsto sin dal CCNL 1 aprile 1999 del personale del comparto *“Regioni-Autonomie locali”* (artt. 4, 15 e 17).

A partire dall'esercizio 2023, la struttura del Fondo è scandita dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022 (triennio 2019-2021), che individua una *“parte stabile”, “costituita annualmente”* dall'ente locale con le risorse indicate ai commi 1 e 1-bis dello stesso art. 79, ed una parte cd. variabile, che l'ente può costituire destinando le *“ulteriori risorse, variabili di anno in anno”* (comma 2), come indicato *infra*.

Il CCNL 23 febbraio 2026 (triennio 2022-2024) integra la suddetta disciplina, prevedendo alcuni incrementi delle risorse che alimentano il Fondo risorse decentrate (art. 58) e novellando le modalità di utilizzo del suddetto Fondo (art. 59) rispetto all'art. 80 del CCNL 16 novembre 2022 (triennio 2019-2021).

3.3.1. Come disposto dal citato art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 (triennio 2019-2021), la parte *“stabile”* del Fondo è, anzitutto, costituita con le risorse indicate all'art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 (*“un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari*

allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"), stabilmente incrementate con le risorse previste al successivo comma 2, lett. a ("un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"), lett. b ("un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"), lett. c ("importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno"), lett. d ("eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"), lett. e ("importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies"), lett. f ("importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito"), lett. g ("importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare").

Il citato art. 79, comma 1, prevede altresì le seguenti risorse per la parte stabile:

“b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”.

Infine, il comma 1-bis dell’art. 79 dispone che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3”.*

L’art. 58 del CCNL 23 febbraio 2026 (triennio 2022-2024) dispone alcuni incrementi delle risorse della parte stabile del Fondo mediante:

“un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell’anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del (...) CCNL”, a partire dall’1 gennaio 2024 (comma 1);

“Le risorse stanziare ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025” (comma 3).

3.3.2. Analogamente, il comma 2 dell’art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 (triennio 2019-2021) elenca le *“ulteriori risorse, variabili di anno in anno”*, che gli enti *“possono altresì destinare al Fondo”*, le quali sono state incrementate dall’art. 58, comma 2, del CCNL 23 febbraio 2026 (triennio 2022-2024).

Tuttavia, al successivo comma 4 dell'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 (triennio 2019-2021) si individuano i limiti dello stanziamento di risorse per la cd. parte variabile del Fondo per gli enti in dissesto, in condizioni di deficitarietà strutturale e in procedura di riequilibrio finanziario, precisandosi che *“In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”*.

3.3.3. L'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 (triennio 2019-2021), al comma 6 ribadisce il limite alla *“quantificazione del (...) Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione)”*, determinato *“complessivamente”*, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, in base al quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

Sempre al citato art. 79 si precisa che *“tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*.

Più volte sono state introdotte deroghe al suddetto limite alla quantificazione del Fondo: da ultimo, l'art. 14, comma 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*), convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha disposto che, *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le*

città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali” (sul punto, cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, del. n. 15/2026/PAR del 16 gennaio 2026; del. n. 16/2026/PAR del 16 gennaio 2026).

3.4. Per quanto riguarda la disciplina contabile di riferimento, il paragrafo 5.2 dell'Allegato 4/2 (*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*) al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede che *“Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.*

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente”.

3.5. La Corte di conti si è più volte espressa su vari profili riguardanti il Fondo risorse decentrate, a partire dalle modalità di costituzione dello stesso (dalla cui omissione discendono i quesiti posti dal Comune di Sant’Alessio Siculo).

3.5.1. La giurisprudenza contabile ha individuato tre fasi *“obbligatorie e sequenziali”* in cui si articola *“la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata”*: *“l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del «Fondo», l’individuazione delle modalità di ripartizione del «Fondo» mediante contratto decentrato”* (Sezione regionale di controllo per il Veneto, del. n. 263/2016/PAR del 4 maggio 2016; *ex multis*, altresì, Sezione regionale di controllo per il Molise, del. n. 218/2015/PAR del 4 dicembre 2015; Sezione regionale di controllo per il Piemonte del. n. 182/2019/PAR del 19 dicembre 2019; Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, del. 101/2022/PRSE del 12 luglio 2022; Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 51/2022/PAR del 28 marzo 2022, del. n. 30/2024/PAR del 14 febbraio 2024, del. n. 211/2025/PAR dell’1 agosto 2025).

In particolare, per la *“prima fase giova rammentare che la programmazione dell’ente e il relativo bilancio devono contenere rispettivamente, gli indirizzi fondamentali per la contrattazione integrativa e per l’attribuzione dei compensi incentivanti sulla base della valutazione delle performance, nonché le risorse finanziarie previste per lo scopo nei limiti di legge e di contratto. Inoltre, la costituzione del «Fondo» deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza. Conseguente a tale esigenza che ogni ritardo sulla tempistica richiamata determina rallentamenti nel processo di individuazione della destinazione delle somme stanziare con ripercussioni negative sul procedimento di valutazione e attribuzione degli incentivi”* (Sez. contr. Veneto, del. n. 263/2016/PAR).

In definitiva, *“Come emerge chiaramente dal dettato normativo (...), è la formale deliberazione di costituzione del «Fondo» che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: «...nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate» (richiamato punto 5.2 dell'Allegato 4/2). Invero, la citata norma eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione” (Sez. contr. Veneto, del. n. 263/2016/PAR).*

Pertanto, *“L'esigenza di una necessaria adozione di un atto di formale costituzione del Fondo da parte dell'amministrazione” ha portato – a titolo esemplificativo - il giudice contabile ad escludere che, “in mancanza di apposito atto formale di costituzione del «Fondo», possano essere prese in considerazione “le variazioni di bilancio, intervenute nel corso dell'esercizio di riferimento (...) ed apportate con deliberazioni di Giunta poi ratificate dal Consiglio, come idonee a «prenotare nei documenti di bilancio» il relativo stanziamento. Stanziamento che in sede di rendicontazione sia in grado, poi, di incidere sulla determinazione della parte vincolata dell'avanzo come stabilito dal richiamato punto 5.2 del principio contabile. In altre parole, non appare ammissibile che dette modalità (la previsione in bilancio o le successive variazioni di bilancio ratificate formalmente dal Consiglio) possano atteggiarsi come modalità di effettiva costituzione del “Fondo” e di “prenotazione” delle relative risorse” (Sez. contr. Veneto, del. n. 263/2016/PAR).*

3.5.2. *E' stato altresì sottolineato che “la costituzione del «Fondo» sia atto da ricondurre alla competenza della dirigenza atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma ben si colloca nell'ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza in ordine alla verifica: della correttezza della quantificazione delle risorse iscritte in bilancio destinate alla contrattazione decentrata e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione. Obblighi, questi ultimi, da ricondursi alla tipica funzione gestionale imputata alla dirigenza ed ai quali si ricollegano le relative responsabilità in caso di inadempimento (siano esse amministrativa, disciplinare o*

dirigenziale in relazione alle eventuali violazioni intervenute)" (Sez. contr. Veneto, del. n. 263/2016/PAR).

In particolare, questa Sezione ha rilevato che *"la costituzione del Fondo avviene attraverso un atto unilaterale dell'Amministrazione, avente natura gestionale e, pertanto, di competenza del dirigente o del responsabile del Servizio negli enti privi di dirigenza, il quale provvede autonomamente alla quantificazione della c.d. "parte stabile" attraverso un atto vincolato nel quantum e privo di aspetti di discrezionalità amministrativa, mentre procede alla determinazione della c.d. "parte variabile" sulla scorta delle scelte dell'organo di governo, che non potrà che farle in via definitiva in sede di approvazione del bilancio di previsione, appostando le relative risorse.*

La dottrina ha chiarito che la costituzione del fondo da parte dell'organo gestionale non è oggetto di contrattazione decentrata, a differenza della ripartizione del Fondo medesimo, sulla scorta della semplice considerazione in base alla quale l'ammontare del Fondo va quantificato tenendo conto dei vincoli normativi, del Contratto collettivo nazionale e delle scelte degli organi di governo di natura politica (per la parte variabile), senza alcun margine di intervento degli attori della contrattazione in questa fase propedeutica" (Sez. contr. Regione Siciliana, del. n. 51/2022/PAR del 28 marzo 2022).

3.5.3. Qualora il Comune non provveda alla costituzione del Fondo e non possa, conseguentemente, sottoscrivere il contratto decentrato, il paragrafo 5.2 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 dispone che *"le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"*.

Pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, *"L'effetto (...) della mancata costituzione del Fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da «riportare a nuovo» vanno a costituire vere e proprie economie di spesa"* (Sez. contr. Veneto, del. n. 263/2016/PAR; sul punto, *ex multis*, Sez. contr. Molise, del. n. 218/2015/PAR e del. n. 15/2018/PAR del 28 febbraio 2018; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 94/2021/PAR del 9 giugno 2021; Sezione delle Autonomie, del. n. 20/2024/QMIG del 29 novembre 2024).

Altresì, va escluso che *“l’effetto di apposizione del vincolo, in mancanza della formale costituzione del «Fondo» possa essere conseguenza della mera deliberazione di approvazione del rendiconto seppur nelle ipotesi nelle quali in quest’ultimo venga previsto, con riferimento alle risorse del «Fondo» stesso, il corrispondente vincolo sull’avanzo di amministrazione”* (Sez. contr. Veneto, del. n. 263/2016/PAR).

3.5.4. Riguardo al vincolo impresso alle risorse relative alla parte stabile del Fondo, questa Sezione ha già avuto modo di rilevare che, *“trattandosi di quota vincolata per così dire obbligatoria, in quanto legata alla contrattazione collettiva nazionale, riferita alle sole «risorse stabili» (sul punto cfr. sez. controllo Molise, del. n. 15/2018/PAR; del. n. 1/2020), il vincolo permanga anche negli esercizi successivi, diversamente da ciò che la giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo ritiene accada per le risorse variabili, determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno, che «non possono essere “trasportate” nell’esercizio successivo in caso di mancato utilizzo nell’anno di riferimento» (cfr. Sezione controllo Veneto, del. n. 201/2019/PAR), in quanto rappresentano mere economie di spesa che contribuiscono alla determinazione dell’avanzo «disponibile» (cfr. sez. contr. Molise, del. n. 1/2020 cit. e la giurisprudenza contabile ivi richiamata)”* (Sez. contr. Regione Siciliana, del. n. 211/2025/PAR).

3.5.5. Sull’ulteriore problema - più volte affrontato dalla giurisprudenza contabile con esiti non univoci - riguardante la gestione delle risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, si è pronunciata la Sezione delle Autonomie, che ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”* (deliberazione n. 20/2024/QMIG del 29 novembre 2024).

3.6. Diversa è l'ipotesi, prospettata dal Comune di Sant' Alessio Siculo, in cui sia mancato - *ab origine* - lo stanziamento in bilancio delle risorse per il trattamento accessorio del personale. In tal caso non si determinano economie di bilancio in grado di confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione e di essere utilizzate negli esercizi successivi (cfr. Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 37/2021/PAR).

La richiesta di parere da parte dell'Ente è riferita a questa eventualità e, sostanzialmente, ha ad oggetto la possibilità o meno di costituire il Fondo tardivamente, in un esercizio successivo a quello nel quale si sarebbe dovuto creare.

3.6.1. Un primo profilo concerne la doverosità o meno della costituzione del Fondo risorse decentrate.

Dalla disciplina sopra riportata (cfr. punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4) si evince che il suddetto Fondo è necessario per la corresponsione, ogni anno, del trattamento economico accessorio ai dipendenti.

In particolare, la determinazione della parte stabile del Fondo stesso è prevista anche per gli enti in dissesto e per gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale o in procedura di riequilibrio (cfr. Sez. contr. Regione Siciliana, del. n. 51/2022/PAR). Per essi, invece, sono disposte limitazioni (assolute e relative) con riguardo alla parte variabile del Fondo (art. 79, comma 4, del CCNL 16 novembre 2022), sebbene - per gli enti in dissesto - siano "*fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni*".

In tal modo, è sostanzialmente confermata la doverosità della costituzione annuale del Fondo, quanto meno per la parte stabile, per tutti gli enti locali, a prescindere dalle condizioni economico-finanziarie in cui essi versano.

Tuttavia, nella vigente legislazione non è contemplata l'ipotesi in cui non siano stanziati in bilancio le risorse per il Fondo.

3.6.2. Un secondo profilo riguarda l'aspetto contabile del mancato stanziamento in bilancio delle risorse per la costituzione del Fondo risorse decentrate.

Come disposto dal richiamato paragrafo 5.2 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e confermato dalla giurisprudenza contabile, in caso di mancata definizione della contrattazione integrativa, la parte stabile del Fondo confluisce nel risultato di amministrazione quale economia vincolata, a sostanziale conferma della natura

indefettibile di tale componente. Tuttavia, qualora non sia stato effettuato neppure lo stanziamento in bilancio delle suddette risorse, tale effetto non si può produrre.

Ne consegue che, di fatto, risulta alterata la composizione del risultato di amministrazione, non configurandosi le condizioni per l'apposizione del vincolo su quelle risorse che avrebbero dovuto alimentare la parte stabile del Fondo (sempre se le stesse non siano state, tra l'altro, utilizzate diversamente nel corso dell'esercizio).

3.7. Sulla base delle suddette considerazioni, pertanto, il Collegio rileva che, qualora un Comune non abbia stanziato in bilancio le risorse per la costituzione del Fondo risorse decentrate in una o più annualità, questi possa disporre, nell'esercizio in corso, lo stanziamento delle somme necessarie per ricostituire il Fondo stesso limitatamente alla parte stabile, per i singoli esercizi in cui esso è stato pretermesso.

Lo stesso dicasi qualora le risorse stanziare nei bilanci degli esercizi precedenti siano state insufficienti a coprire integralmente la parte stabile del Fondo risorse decentrate.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in risposta alla richiesta avanzata dal Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), esprime il parere di cui in motivazione;

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto di questa Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Segretario generale del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.

Il Magistrato Estensore
(Francesca Leotta)

Il Presidente
(Maria Rachele Anita Aronica)

Depositata in Segreteria il 4 giugno 2026

Il funzionario responsabile

Monica Sanzo